



# COMUNE DI SALMOUR

Via Vittorio  
Emanuele n.1  
C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

P. IVA 00367410040

Tel.  
0172 649182

Fax  
0172 649127

[www.comune.salmour.cn.it](http://www.comune.salmour.cn.it)

[salmour@ruparpiemonte.it](mailto:salmour@ruparpiemonte.it)

IL SINDACO

**ORDINANZA N° 243/2023**

**OGGETTO: Divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione degli eventi organizzati in data 01-02 luglio 2023 in ambito della manifestazione denominata “Fiera del Grano Rosso di Salmour” .**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Salmour in collaborazione con la Pro Loco locale e altre Associazioni del territorio organizza nei giorni 01 e 02 luglio 2023 alcuni eventi in ambito della seconda edizione della “Fiera del Grano Rosso di Salmour” che si svolgera' per le vie del centro del comune e che presumibilmente richiamerà un notevole afflusso di pubblico;

**CONSIDERATO** che:

-i gravi eventi accaduti in passato hanno espresso con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo dei contenitori sopra menzionati, vuoti ed infranti;

-è stata valutata dall'Amministrazione Comunale l'opportunità, allo scopo di prevenire effetti pregiudizievoli per l'ordine e sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità, l'adozione di provvedimenti di divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione di eventi che prevedano una rilevante concentrazione di partecipanti e/o elevato afflusso di pubblico;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, vietare, nelle aree interessate alla manifestazione di cui in oggetto, il consumo in asporto, la vendita e la somministrazione di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

**CONSIDERATO** che il divieto è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori sopra menzionati, nonché gli eventuali rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stessi, il divieto non sarà applicato nel caso di somministrazione di bevande in bottiglia o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici;

**RILEVATA** pertanto la necessità che il consumo di bevande avvenga nel rispetto assoluto del divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio impiegando in sostituzione contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente (es. tetrapack, polistirolo).;

**DATO ATTO** che il divieto oggetto del presente provvedimento è diretto ai pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), alle attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici) e su area pubblica, alle attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria;

**RICHIAMATI:**

-la Circolare del Ministero dell'Interno n° 555/OP/1991/2017/1 del 07.06.2017;  
-l'art. 50 COMMA 4 DEL Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;  
-il Decreto Legge 20.02.2017 n° 14 convertito con modificazioni nella Legge 18.04.2017 n° 48;

### **ORDINA**

Per i motivi sopra espressi, che **SIANO VIETATI**:

- a) La somministrazione, la vendita per asporto, la detenzione o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici, esercizi in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici; a tale proposito i gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione dei suddetti prodotti;
- b) Il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;
- c) Che tutti gli esercizi di somministrazione e di vendita sopra citati espongano in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti espressi con il presente provvedimento;

### **ORDINA ALTRESI'**

Che nell'area degli eventi non siano introdotte:

- ✓ borse e zaini di grandi dimensioni;
- ✓ bombolette spray;
- ✓ materiali atti ad offendere;

**I divieti sopra espressi siano applicati su tutto il territorio comunale dalle ore 20,00 del 01.07.2023 alle ore 02,00 del 02.07.2023 e dalle ore 20,00 del 02.07.2023 alle ore 02,00 del 03.07.2023**

### **DISPONE**

l'invio della presente ordinanza;

-al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;

-al Comando Polizia Locale dell'Unione del Fossanese;

-all'Ufficio Messaggio Comunale per la pubblicazione sull'Albo Pretorio Online

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale dell'Unione del Fossanese sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento puo' essere proposto:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

In caso d'inosservanza del presente provvedimento, fatta salva l'azione penale, verranno applicate le disposizioni previste dall'art. 7 comma 1 e comma 1 bis del Decreto legislativo 267/00 e s.m.i.

Salmour, 26.06.2023

***II SINDACO***  
***SALVATORE ROBERTO***